



CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

n. _____ del _____

PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, prevede nell'ambito del sistema dei crediti formativi all'art. 10 comma 5 lettera d) attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- che l'art. 1 del DM 25 marzo 1998, n. 142 stabilisce che i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
 - a) aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
 - b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19, non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
 - c) con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
- che l'art. 7 del DM 25 marzo 1998, n. 142 prevede che i tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima non superiore a 12 mesi per gli studenti universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi;
- che il vigente Protocollo d'intesa disciplina il rapporto tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine per l'istituzione, l'attivazione, il funzionamento e la gestione dei Corsi di Laurea delle classi di lauree delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica/o (L/SNT1), della riabilitazione (L/SNT2), tecniche (L/SNT3) e della prevenzione (L/SNT4), di cui al DI 19 Febbraio 2009, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e ss.mm.ii;
- che l'art 8 del citato protocollo prevede che le strutture pubbliche e private accreditate e convenzionate con le Università per lo svolgimento delle attività formative pratiche e di tirocinio clinico vengono incluse tra le risorse delle Università, di cui agli elenchi dell'Allegato "A2" del suddetto Protocollo d'intesa. Le Università danno apposita comunicazione all'Amministrazione regionale dell'avvenuta adozione delle intese entro 30 giorni dalla stipula delle stesse;
- che il tutore scientifico designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo corrisponde, per i corsi delle professioni sanitarie, alla figura del "Responsabile delle attività formative professionalizzanti" che, ai sensi dell'art. 12 del sopracitato protocollo d'Intesa, definisce il progetto formativo di insieme delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio; progetta, organizza, coordina e implementa le attività formative professionalizzanti e di tirocinio assicurando la loro integrazione con l'insieme delle attività formative del Corso di Laurea, in coerenza alla programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA

- che il responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante corrisponde alla figura del Tutor di tirocinio ai sensi dell'art. 13 del sopracitato protocollo d'Intesa che, durante l'orario di servizio, ha l'incarico di supervisionare gli studenti nelle attività cliniche e deve essere in possesso della laurea o titolo equipollente al profilo professionale del Corso di Laurea.

TRA

L'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Area Medica - Corso di Laurea in Fisioterapia (d'ora innanzi denominato Dipartimento), con sede legale in Udine (UD) - via Palladio, n. 8, C.F. **80014550307**, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore prof. Silvio Brusaferrò, nato a Udine il 08.04.1960, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento in via Colugna, 50,

E

Ragione sociale: A.S.P. ARDITO DESIO

indirizzo sede legale: Piazza Garibaldi n. 7

località: 33057 PALMANOVA

PV: UD

tel.: 0432929372

e-mail: info@aspartitodesio.it

web: www.aspartitodesio.it

settore: Servizi alla persona

prodotto:

n. di dipendenti a tempo indeterminato: 35

P. IVA: 01036500302

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata, in qualità di rappresentante legale, dal sig.

Claudio Kovatsch

nato/a a: Gorizia

il: 02.02.1951

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore scientifico designato dal *soggetto promotore* in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal *soggetto ospitante*.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA

- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in azienda;
 - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del *soggetto ospitante*, questi potrà, previa informazione al tutore universitario, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al *soggetto promotore* e al *soggetto ospitante*, con un congruo preavviso.

Art. 4.

1. Il *soggetto promotore* garantisce la copertura assicurativa del/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U. INAIL D.P.R. n. 1124/65 e D.P.R. n. 156/99), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il *soggetto ospitante* si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al *soggetto promotore*. Quest'ultimo provvederà agli adempimenti di legge.
2. Il *soggetto promotore* si impegna a comunicare periodicamente alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché agli organismi locali delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.
3. Il *soggetto promotore*, al termine del tirocinio, certifica l'attività svolta dal tirocinante.

Art. 5.

1. Il *soggetto ospitante* è tenuto ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro di cui al D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il *soggetto promotore* provvederà, tramite il medico competente dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, a certificare l'idoneità sanitaria allo svolgimento delle attività formative qualora previsto nel progetto formativo.
2. Il *soggetto ospitante* si impegna a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ove esistenti i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA

3. Il *soggetto ospitante* si impegna a comunicare al *soggetto promotore* l'eventuale instaurazione di un successivo rapporto di lavoro con il tirocinante.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di **cinque** anni dalla data della stipula, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto all'altra parte.

Art. 7.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Udine,

per l'Università degli Studi Udine
DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA
(soggetto promotore)

per l' A.S.P. ARDITO DESIO
(soggetto ospitante)

IL DIRETTORE
Prof. Silvio Brusaferrò

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Claudio Kovatsch

.....
(firma digitale)

.....
(firma digitale)